

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2784

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHERCHI, ALIFANO, AMATO, DI LAURO, D'ORSO, FERRARA**

Disposizioni in materia di accesso delle persone senza fissa dimora accompagnate da animali da compagnia ai dormitori e alle strutture di accoglienza notturna

*Presentata il 5 febbraio 2026*

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di affrontare una criticità concreta e diffusa nelle strutture di accoglienza delle persone senza fissa dimora: l'impossibilità, per molti cittadini in condizioni di grave marginalità sociale, di accedere ai dormitori pubblici a causa della presenza di animali da compagnia, in particolare cani.

Numerosi studi e osservazioni sul campo dimostrano come, per le persone senza fissa dimora, il legame con il proprio animale rappresenti non solo una forma di compagnia, ma anche un fondamentale supporto emotivo e psicologico, spesso l'unico elemento stabile di relazione affettiva. Tale legame contribuisce a contrastare l'isolamento sociale, a ridurre le condizioni di stress e depressione e a favorire i comportamenti di responsabilizzazione e cura.

L'attuale organizzazione dei servizi di accoglienza, tuttavia, prevede, nella maggior parte dei casi, il divieto di accesso agli animali, determinando una condizione di esclusione indiretta: molte persone senza fissa dimora rinunciano volontariamente al posto letto pur di non separarsi dal proprio animale, restando così esposte a gravi rischi per la salute e la sicurezza, soprattutto nei mesi invernali.

La presente proposta di legge intende quindi rimuovere tale ostacolo, affermando il principio secondo cui il diritto all'accoglienza non può essere negato per la presenza di un animale da compagnia, purché siano rispettate le necessarie condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza. In questo senso, non si introduce un obbligo indiscriminato per tutte le strutture, ma si prevede che ogni comune garantisca almeno una

struttura idonea all'accoglienza di tutte le persone senza fissa dimora accompagnate da animali.

La presente proposta di legge promuove inoltre una gestione responsabile e sostenibile della presenza degli animali nei dormitori, incentivando la collaborazione tra gli enti locali, i servizi veterinari pubblici e le associazioni di tutela animale. Tale cooperazione è finalizzata a garantire il benessere degli animali, la tutela della salute pubblica e una convivenza armoniosa all'interno delle strutture di accoglienza.

Dal punto di vista finanziario, si prevede l'istituzione di un apposito fondo nazionale a sostegno dei comuni, al fine di consentire l'adeguamento delle strutture esistenti senza gravare in modo sproporzionato sui bilanci

locali. L'investimento richiesto è contenuto e giustificato dai benefici sociali attesi sotto il profilo della riduzione dell'emarginazione, del miglioramento delle condizioni di vita delle persone senza fissa dimora e della prevenzione di situazioni di emergenza sanitaria e sociale. In conclusione, la presente proposta di legge si inserisce in una visione moderna e inclusiva delle politiche sociali, riconoscendo il valore della relazione tra l'uomo e l'animale e affermando un principio di civiltà: nessuno deve essere costretto a scegliere tra la propria sicurezza e la fedeltà al proprio animale. Essa rappresenta un passo concreto verso un sistema di accoglienza più umano, equo e rispettoso della dignità di tutte e tutti.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Finalità e oggetto)*

1. La presente legge ha la finalità di garantire il diritto all'accoglienza delle persone senza fissa dimora accompagnate da animali da compagnia, in particolare cani, assicurandone l'accesso alle strutture di accoglienza notturna e ai dormitori gestiti da enti pubblici, da enti locali o da enti del Terzo settore e promuovendo al contempo il benessere animale e la tutela della relazione tra l'uomo e l'animale quale fattore di supporto psicologico e sociale.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « persona senza fissa dimora »: la persona che si trovi in condizione di grave marginalità sociale e priva di un'abitazione stabile, ai sensi della normativa vigente;

b) « animali da compagnia »: gli animali detenuti dall'uomo per compagnia, con particolare riferimento ai cani, purché identificati e in condizioni sanitarie compatibili con la vita in comunità;

c) « strutture di accoglienza »: i dormitori, i centri di accoglienza notturna e le strutture analoghe gestiti da enti pubblici, da enti locali o da enti del Terzo settore convenzionati con gli enti locali.

## Art. 3.

*(Accesso alle strutture di accoglienza di animali da compagnia previa sterilizzazione e vaccinazione)*

1. È garantito l'accesso alle strutture di accoglienza alle persone senza fissa dimora accompagnate da animali da compagnia.

2. I comuni, singolarmente o in forma associata, assicurano la presenza, nel proprio territorio, di almeno una struttura di accoglienza idonea all'ospitalità delle persone senza fissa dimora accompagnate dai propri animali da compagnia.

3. L'accesso alle strutture di accoglienza può essere subordinato esclusivamente al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché alla condizione che l'animale non presenti comportamenti aggressivi incompatibili con la convivenza in comunità. L'accesso è consentito esclusivamente ai cani sterilizzati, vaccinati e dotati di microprocessore identificativo.

4. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, a regolarizzare gli animali non idonei ai sensi del secondo periodo del comma 3, al fine di consentirne l'ingresso nelle strutture di accoglienza.

#### Art. 4.

*(Adeguamento delle strutture di accoglienza e collaborazione con i servizi veterinari)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, gli enti gestori delle strutture di accoglienza, ove possibile, adeguano gli spazi e i regolamenti interni delle strutture medesime al fine di consentire la presenza degli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e igiene come disciplinate dalla presente legge.

2. I comuni, singolarmente o in forma associata, promuovono la collaborazione con i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e con le associazioni per la tutela degli animali al fine di:

a) garantire i controlli sanitari di base sugli animali ospitati nelle strutture di accoglienza;

b) favorire l'identificazione tramite microprocessore nonché la sterilizzazione, le vaccinazioni e le cure veterinarie essenziali sugli animali ospitati nelle strutture di accoglienza;

c) supportare l'organizzazione di percorsi di responsabilizzazione e di corretta

gestione dell'animale da parte del proprietario senza fissa dimora.

Art. 5.

*(Fondo nazionale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo nazionale per le finalità di cui alla presente legge, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, le cui risorse sono destinate, in parti uguali, al sostegno dei comuni per l'adeguamento delle strutture di accoglienza e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato attraverso contributi delle regioni, dell'Unione europea e di soggetti pubblici o privati.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0181060\*